



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA
Direzione Risorse Umane
Ufficio Selezione ed Assunzione del Personale – Via Università 4, Modena

Decreto n. 227

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

VISTO la Legge 9 maggio 1989 n. 168 ed in particolare l' Art. 6;

VISTO la Legge 15 maggio 1997 n. 127 ed in particolare l' art. 17 comma 109;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni ;

VISTO il parere favorevole espresso dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 30 marzo 2007;

DECRETA

ARTICOLO 1

È emanato il nuovo "Regolamento per l'accesso all'impiego del Personale Tecnico-Amministrativo a Tempo Indeterminato presso l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia", allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.

ARTICOLO 2

Il "Regolamento per l'accesso all'impiego del Personale Tecnico-Amministrativo a Tempo Indeterminato presso l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia" entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nell'albo dell'Università.

Modena, li 2.04.2007

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
F.to Dott. Stefano RONCHETTI



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA

Direzione Risorse Umane

Ufficio Selezione ed Assunzione del Personale

REGOLAMENTO PER L'ACCESSO ALL'IMPIEGO DEL PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO A TEMPO INDETERMINATO PRESSO L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA

Art. 1

Oggetto e definizioni

1. Il presente regolamento disciplina i procedimenti di selezione per l'accesso dall'esterno ai ruoli del personale tecnico-amministrativo dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, inquadrato nel sistema di classificazione previsto dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Università, da assumere a tempo indeterminato.
2. Le disposizioni del presente regolamento trovano applicazione anche alle procedure di reclutamento di personale a tempo parziale.
3. Per diploma di laurea s'intende la laurea (LVO) rilasciata secondo le disposizioni vigenti anteriormente all'attuazione del decreto del Ministro dell'Università della Ricerca Scientifica e Tecnologica n. 509 del 3 novembre 1999.
4. Per laurea (L) s'intende quella così definita dal decreto di cui al precedente co. 3;
5. Per laurea specialistica (LS) s'intende quella così definita dal decreto di cui al precedente co. 3;
6. Per laurea Magistrale (LM) s'intende quella così definita dal decreto del Ministro dell'Università della Ricerca Scientifica e Tecnologica n. 270 del 22 ottobre 2004 .

Art. 2

Principi generali e modalità di accesso

1. L'avvio delle procedure di reclutamento, sulla base del fabbisogno del personale e delle disponibilità finanziarie è disposto previa delibera del Consiglio di Amministrazione in applicazione dei piani annuali e triennali di fabbisogno del personale.

2. Il reclutamento del personale, in conformità ai principi di cui all'art. 35 del D.Lgs. 31 marzo 2001 n.165, quali pubblicità, economicità, celerità, trasparenza, imparzialità, decentramento, pari opportunità, avviene mediante :

- a) selezione pubblica per esami, per titoli ed esami per l'accesso alla categoria C, D ed EP, anche utilizzando gli idonei delle graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni del medesimo comparto ai sensi delle norme vigenti in materia;
- b) progressione verticale del personale in servizio presso l'Ateneo con rapporto di lavoro a tempo indeterminato secondo le modalità previste dall'art.57 del C.C.N.L. del comparto Università e da apposito regolamento;
- c) selezione degli iscritti nelle liste di collocamento, ivi compresi i soggetti di cui all'art.1 e 18 della Legge 12.03.1999 n.68 per le categorie per le quali è richiesto il solo requisito del diploma di istruzione secondaria di primo grado secondo le regole ivi previste, ovvero tramite la stipula di apposite convenzioni ai sensi dell'art. 11 della stessa legge.

Art. 3

Requisiti per l'assunzione

1. Per accedere all'impiego nell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia è necessario il possesso dei requisiti generali, di volta in volta individuati nell'avviso di selezione, in conformità alle specifiche disposizioni normative.

2. Salvo quanto disposto al 1° comma, i requisiti speciali per l'accesso, riferiti alla particolarità delle posizioni professionali di volta in volta richieste, sono fissati negli avvisi di selezione relativi.

3. I requisiti generali e speciali devono essere posseduti alla data di scadenza del termine fissato nel bando per la presentazione della domanda di ammissione.

4. In ogni caso, non possono accedere all'impiego coloro che non siano in possesso dei requisiti generali previsti da apposite disposizioni di legge

Art.4

Requisiti di ammissione

1. Per la partecipazione ai concorsi pubblici e alle selezioni, fermi restando i requisiti generali previsti per le assunzioni nelle pubbliche amministrazioni, è richiesto il possesso dei seguenti titoli di studio, rilasciati da scuole o istituti statali, parificati e legalmente riconosciuti:

CATEGORIA B

- Diploma di istruzione secondaria di primo grado.
Possiede il requisito del titolo di studio della scuola dell'obbligo anche chi abbia conseguito la licenza elementare anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 1859 del 31 dicembre 1962.

CATEGORIA B3

- Diploma di istruzione secondaria di primo grado, più 'attestato di qualificazione professionale rilasciato ai sensi della legge n. 845 del 1978 o titolo equiparabile rilasciato ai sensi di leggi precedenti. Il bando può prevedere il possesso del titolo di studio della scuola dell'obbligo e attività lavorativa specifica attinente la professionalità richiesta, prestata per almeno due anni presso amministrazioni statali, enti pubblici o aziende private, ovvero attestato di qualificazione professionale di durata almeno biennale.
Possiede il requisito del titolo di studio della scuola dell'obbligo anche chi abbia conseguito la licenza elementare anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 1859 del 31 dicembre 1962.

CATEGORIA C

- Diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

CATEGORIA D

- Laurea V.O. (anteriori al D.M. 509/99) Lauree (L), Lauree Specialistiche (LS) e Lauree Magistrali (LM), più eventuale abilitazione professionale.

CATEGORIA EP

- Laurea V.O. (anteriori al D.M. 509/99) Lauree (L), Lauree Specialistiche (LS) e Lauree Magistrali (LM), e abilitazione professionale ovvero Laurea V.O. (anteriori al D.M. 509/99) Lauree (L), Lauree Specialistiche (LS) e Lauree Magistrali (LM), e particolare qualificazione professionale .

Art. 5

Preselezione

1. Qualora il numero dei candidati ammessi al concorso pubblico sia tale da pregiudicare il rapido e corretto svolgimento delle procedure concorsuali, ovvero ciò appaia comunque opportuno tenuto conto delle peculiari caratteristiche di ciascun concorso, può essere disposto l'effettuazione di una o più prove preselettive.

Art. 6

Contenuti dell'avviso di reclutamento.

1. L'avviso di reclutamento è adottato con decreto del Dirigente Risorse Umane..
2. L'avviso deve contenere:
 - a) il numero dei posti messi a concorso nonché la relativa categoria professionale di ascrizione;
 - b) le modalità di presentazione della domanda.
 - c) le materie oggetto delle prove scritte ed orali e il contenuto delle prove pratiche
 - d) la votazione minima richiesta per l'ammissione alle prove orali.
 - e) la votazione minima richiesta per il superamento delle prove orali;
 - f) i requisiti soggettivi generali e particolari richiesti per l'ammissione.
 - g) ove previsto, gli eventuali titoli valutabili e il punteggio massimo agli stessi attribuito;
 - h) i titoli che danno diritto a precedenza o preferenza a parità di punteggio nonché i termini e le modalità di presentazione.
 - i) le percentuali dei posti riservati per legge a determinate categorie;
 - j) le garanzie per le pari opportunità tra uomini e donne ai
 - k) la facoltà di modifica, proroga, revoca del concorso.

- l) i motivi di esclusione dalla partecipazione al concorso, che potrà essere effettuata, in ogni fase e grado del procedimento e sarà notificata all'interessato;
- m) il pagamento del contributo per la partecipazione al concorso a copertura delle spese postali e di gestione.

3. Il bando di concorso è corredato di apposito fac-simile di domanda di partecipazione al concorso.

Art. 7

Pubblicazione dell'avviso di reclutamento

1. Al bando di concorso deve essere data la più ampia pubblicità, al fine di assicurarne la massima partecipazione e la tempestiva conoscenza.
2. Copia del bando è pubblicata oltre che all' Albo Ufficiale D'Ateneo, sul sito WEB dell'Università di Modena e Reggio Emilia
3. Il Bando è altresì pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale, IV serie speciale, concorsi ed esami.
4. Un estratto del bando può essere altresì pubblicato su uno o più quotidiani a diffusione locale o nazionale .

Art. 8

Domanda di ammissione

1. La domanda di ammissione alla procedura selettiva, redatta in carta semplice, deve essere presentata con i mezzi e secondo le modalità previste dall'avviso di selezione.

Art. 9

Modifica, proroga e revoca del concorso

1. L'Amministrazione può deliberare prima dell'inizio delle operazioni concorsuali:
 - la modifica delle condizioni previste dal bando con contestuale riapertura dei termini per la presentazione delle domande ove se ne ravvisi la necessità motivata da ragioni di interesse pubblico;
 - la proroga dei termini per la presentazione delle domande, ove ritenga insufficiente la partecipazione dei concorrenti;
 - la revoca del concorso quando l'interesse pubblico o la legge lo richiedano.
2. Dell'avvenuta modifica o proroga dovrà darsi pubblica comunicazione con le stesse forme di cui in precedenza, mentre dell'avvenuta revoca dovrà darsi diretta partecipazione a ciascun concorrente anche a mezzo pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Art. 10

Nomina e composizione commissione esaminatrice.

1. Le Commissioni esaminatrici di concorso sono nominate dal Direttore Amministrativo sulla base delle disposizioni di cui ai seguenti commi e sono composte:

- - **per i concorsi per la categoria B:** da personale della categoria D o EP, in qualità di presidente e da due esperti delle materie oggetto del concorso. Le funzioni di segretario sono svolte da personale appartenente almeno alla categoria C.
 - - **per i concorsi per la categoria C:** da un professore universitario o ricercatore confermato o dirigente o personale della categoria EP, in qualità di presidente e da due esperti delle materie oggetto del concorso. Le funzioni di segretario sono svolte da personale appartenente almeno alla categoria C.
 - **per i concorsi per la categoria D:** da un professore universitario o ricercatore confermato o dirigente o personale della categoria EP, in qualità di presidente e da due esperti delle materie oggetto del concorso. Le funzioni di segretario sono svolte da personale appartenente almeno alla categoria C.
 - **per i concorsi per la categoria EP:** da un professore universitario o dirigente, in qualità di presidente e da due esperti delle materie oggetto del concorso. Le funzioni di segretario sono svolte da personale appartenente almeno alla categoria D.
2. Almeno un terzo dei posti di componenti delle commissioni predette, è riservato alle donne, salvo motivata impossibilità.

3. Possono essere altresì nominati membri supplenti che, fermo restando quanto disposto al 2° comma del presente articolo, sono chiamati ad intervenire alle sedute della Commissione nei casi di impedimento grave e giustificato dei membri effettivi.

4. I componenti ed il presidente delle commissioni esaminatrici possono essere scelti anche tra il personale quiescente che abbia posseduto durante il servizio i requisiti richiesti dal presente articolo.

5. Nel caso di sostituzione di un componente della commissione giudicatrice, conservano validità tutte le operazioni concorsuali espletate sino a quel momento.

6. Le Commissioni esaminatrici possono altresì essere integrate con membri aggiunti per gli esami di lingua straniera, nonché per materie speciali.

7. Le adunanze della Commissione fatta eccezione per l'espletamento della prova orale ed eventuali prove pratiche, hanno luogo in seduta segreta e non sono valide se non con l'intervento di tutti i suoi membri e del segretario della commissione.

8. La scelta dei componenti le commissioni giudicatrici è ispirata, ove possibile e tenuto conto della professionalità dei soggetti, a criteri di rotazione e pari opportunità.

Art. 12

Trasparenza amministrativa nelle procedure di reclutamento

1. Le Commissioni giudicatrici stabiliscono i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali da formalizzare nei relativi verbali al fine di assegnare i punteggi attribuiti nelle singole prove. Esse, immediatamente prima dell'inizio di ciascuna prova orale, determinano i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna delle materie d'esame che sono proposti a ciascun candidato previa estrazione a sorte.

2. Nei concorsi per titoli ed esami il risultato della valutazione dei titoli deve essere reso noto agli interessati prima dell'effettuazione delle prove orali attraverso le comunicazioni di cui al successivo art. 16

3. I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento concorsuale ai sensi e con le modalità previste dalla legge vigente in materia.

Art. 13

Compensi Commissioni esaminatrici.

I compensi spettanti (al lordo delle ritenute di legge) ai componenti delle commissioni esaminatrici dei concorsi sono fissati nella misura prevista dal D.P.C.M. 23 marzo 1995.

Ai Dirigenti e al personale Docente compresi i Ricercatori Confermati dipendenti di codesta amministrazione, svolgenti funzioni di Presidente, di componente o di segretario di Commissione non spetta alcun compenso.

Art.14

Titoli e loro valutazione

1. Il bando indica le tipologie di titoli valutabili ed il punteggio massimo ad essi attribuibile.
2. Ai titoli non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore a 10/30 o equivalente.
3. Nelle categorie dei titoli valutabili deve essere data adeguata rilevanza ai titoli di servizio prestato a tempo determinato ai sensi dell'Art. 19 comma 10 C.c.N.L. del 09.08.2000 e successive modifiche e integrazioni. Le commissioni di concorso, ove ritenuto opportuno e in relazione alla professionalità da selezionare possono tenere in considerazione anche la prestazioni professionali svolte a titolo di collaborazione coordinata e continuativa a favore dell'Università di Modena e Reggio Emilia
4. Il possesso dei titoli dovrà essere opportunamente documentato mediante autocertificazione o certificazione allegata alla domanda di partecipazione al concorso.
5. La valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri per l'attribuzione dei punteggi, è effettuata solo per i concorrenti che partecipano alle prove scritte e dopo lo svolgimento delle stesse e comunque prima di procedere alla correzione degli elaborati. Se gli esami consistono in prove pratiche, i titoli devono essere valutati prima dello svolgimento delle prove medesime.
6. La valutazione dei titoli verrà resa nota prima dello svolgimento della prova orale, anche con pubblicazione sul sito web dell'Ateneo.
7. L'Università effettuerà idonei controlli, in caso di assunzione, sulla correttezza e veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

Art.15

Ammissione

1. E' compito del Responsabile del procedimento consentire di perfezionare entro un congruo termine e comunque prima dell'espletamento della prova d'esame iniziale, pena l'esclusione dal concorso, le domande irregolari. Sono sanabili in particolare tutte le irregolarità di natura formale, nell'ottica di privilegiare la partecipazione del maggior numero di candidati e di garantire effettività dei diritti rispetto agli adempimenti meramente burocratici e formali.

2. La presentazione di ulteriori documenti o titoli di qualsiasi specie dopo la scadenza del bando non è ammessa.

Art. 16

Diario delle prove e comunicazioni.

1. Il bando di selezione deve indicare le modalità e i tempi per la convocazione dei candidati ovvero l'avviso per la determinazione del calendario delle prove.,

2. Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale deve essere data comunicazione.

Le comunicazioni ai candidati sono collettive od individuali. Le comunicazioni collettive avvengono mediante pubblicazione di avvisi all'albo Ufficiale D'ateneo nonché sul sito web dell'Università ovvero sulla Gazzetta Ufficiale, con le modalità previste dal bando di concorso. Ai candidati presenti alle prove scritte o alla prova che comunque precede l'esame orale, può essere comunicato il diario delle successive prove orali e le modalità di comunicazione o presa visione dei risultati che consentono l'ammissione effettiva a tali prove. Tali comunicazioni sono effettuate tenuto conto delle esigenze organizzative, del numero dei partecipanti e dei termini di preavviso previsti da apposita disposizione del bando ed in ogni caso con almeno 10 giorni di anticipo.

3. Qualora nel bando siano già fissati i calendari di svolgimento delle prove i risultati delle votazioni possono essere notificati ai candidati a mezzo di pubblicazione all'albo Ufficiale D'ateneo nonché sul sito web dell'Università.

Art. 17

Tipologia e contenuti delle prove d'esame

1. La tipologia e i contenuti delle prove d'esame risponderanno a criteri di coerenza e omogeneità rispetto alla categoria del posto messo a concorso, tenendo conto della necessità di prevedere, secondo le aree, conoscenze di base di tipo omogeneo valide per tutte.
2. Nei concorsi per esami e nei concorsi per titoli ed esami le prove concorsuali consistono:

Categoria B, posizione economica B1

- una prova pratica ed un colloquio

Categoria B, posizione economica B3

- una prova scritta o pratica ed una prova orale

Categoria C, posizione economica C1

- una prova scritta o pratica ed una prova orale

Categorie D , posizione economica D1

- due prove scritte di cui una a contenuto teorico-pratico ed una prova orale.

Categorie EP, posizione economica EP1

- due prove scritte di cui una a contenuto teorico-pratico ed una prova orale.

3. Conseguono l'ammissione alla prova orale i candidati che abbiano riportato in ciascuna prova scritta una votazione non inferiore a 21/30 o equivalenti. Il colloquio verte sulle materie oggetto delle prove scritte e su eventuali altre indicate nel bando di concorso e si intende superato con una votazione non inferiore a 21/30 o equivalenti.
4. Nei concorsi per titoli ed esami la votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli al voto complessivo riportato nelle prove d'esame dato dalla somma della media dei voti conseguiti nelle prove scritte o pratiche o teorico-pratiche e della votazione conseguita nel colloquio.
5. Nei concorsi per esame il punteggio finale è dato dalla somma della media dei voti conseguiti nelle prove scritte o pratiche o teorico-pratiche e della votazione conseguita nel colloquio.
6. Per lo svolgimento delle prove pratiche attitudinali la Commissione giudicatrice stabilirà volta per volta, in relazione a specifiche esigenze particolari, le modalità procedurali utili ai fini dello svolgimento della prova stessa.
7. Per i concorsi relativi alle categorie C, D ed EP, il bando di concorso deve prevedere l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e di almeno una lingua straniera. Tali prove idoneative, formulate dalla commissione nel rispetto di criteri di pari oggettività e pari opportunità tendono a verificare il livello di conoscenza minimo richiesto a ciascun candidato e costituiscono requisito soggettivo indispensabile per essere inseriti nella graduatoria di merito.

Art. 18

Processo verbale delle operazioni d'esame e formazione della graduatoria.

1. Di tutte le operazioni di esame e delle deliberazioni prese dalla Commissione giudicatrice, anche nel giudicare i singoli lavori, si redige giorno per giorno un processo verbale sottoscritto da tutti i Commissari e dal segretario.

2. La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata dal singolo candidato, con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste in base a vigenti disposizioni di legge.

3. Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso i candidati utilmente collocati nelle graduatorie di merito, tenuto conto di quanto disposto dalle leggi vigenti che prevedono riserve di posti a favore di particolari categorie di cittadini.

4. La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori del concorso, è approvata con decreto del Direttore Amministrativo. Le graduatorie finali concorsuali sono pubblicate mediante affissione all'Albo di Ateneo per almeno quindici giorni consecutivi.

5. Le graduatorie del concorso restano aperte per 2 anni dalla data di pubblicazione e possono essere utilizzate ove l'amministrazione lo ritiene opportuno e salvo che non intenda procedere a nuove selezioni per l'eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti.

6. Nel rispetto dei vincoli di bilancio le graduatorie di merito saranno valide anche per l'eventuale costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato con articolazione dell'orario a tempo pieno o parziale secondo la normativa in vigore senza pregiudizio della posizione acquisita nella graduatoria di merito.

Art. 19

Norma di chiusura

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento continuano a trovare applicazione le norme generali in materia di accesso agli impieghi pubblici, e le norme generali relative allo svolgimento dei concorsi e delle altre forme di assunzione presso le pubbliche amministrazioni e il C.C.N.L. in vigore.

2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione a mezzo di affissione all'Albo di Ateneo.